



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 7

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI SUOI ALLEGATI (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.118/2021).

Il giorno 11 aprile 2022 ad ore 20:30 in presenza presso la sede del Comune di Borgo d'Anaunia a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è convocato il CONSIGLIO COMUNALE.

Presenti i signori:

GRAZIADEI Daniele	Sindaco
CLAUSER Walter	Consigliere
GENETTI Paolo	Consigliere
IANES Paolo	Consigliere
PILATI Nadia	Consigliere
COVI Mattia	Consigliere
ENDRIGHI Stefano	Consigliere
GENETTI Michele	Consigliere
GIUS Flavio	Consigliere
MORANDI Gianluca	Consigliere
BERTOL Gianluigi	Consigliere
DALLACHIESA Monica	Consigliere
MARCHES Paola	Consigliere
PIAZZI Oscar	Consigliere
ZAMBOTTI Simone	Consigliere

Assenti	
Giustif.	Ingiust.
X	
Entra al punto n. 4	
X	
Entra al punto n. 5	

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(Art. 54 L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.)

Io sottoscritto segretario comunale certifico che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 13/04/2022 all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
f.to Luca Santini

Assiste e verbalizza il segretario comunale dr. Luca Santini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DANIELE GRAZIADEI nella qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Comune di Borgo d'Anania

Provincia di Trento

Deliberazione del consiglio comunale n. 7 di data 11/04/2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024, DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI SUOI ALLEGATI (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.118/2021).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con la legge regionale del 13 novembre 2019, n. 6 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il nuovo comune di Borgo d'Anania per fusione dei comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco ed all'articolo 3 della citata L.R. 6/2019 è stato previsto che il Comune di Borgo d'Anania subentra nella titolarità (...) di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Castelfondo, Fondo e Malosco;

Preso atto in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2156 di data 20.12.2019, il Comune di Borgo d'Anania è stato retto da un Commissario Straordinario dal 1.01.2020 e fino alla data di insediamento degli organi elettivi dello stesso Comune di Borgo d'Anania.

Verificato che in data 20 e 21 settembre 2020, si sono svolte le elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio comunale del nuovo Comune di Borgo d'Anania e che in base ai risultati elettorali, in data 22 settembre 2020 il Presidente dell'Ufficio Centrale ha proclamato Sindaco del Comune di Borgo d'Anania il Signor Daniele Graziadei e che con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 1 e n. 2 di data 8 ottobre 2020 sono state rispettivamente convalidate le elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art.151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art.151 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e i. il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre stabilendo che *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Richiamato il documento *"Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022"*, sottoscritto a Trento in data 16 novembre 2021 fra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore agli Enti Locali e rapporti con il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ed il Presidente del Consiglio delle Autonomie con il quale – al punto 11 viene stabilito: *"Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. E' altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data"*.

Dato atto che con decreto del Ministero dell'Interno di data 24 dicembre 2021 (in G.U. data 30 dicembre 2021), il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato prorogato al 31 marzo 2022 e da ultimo ulteriormente spostato al 31 maggio 2022 come da art. 3 commi 5sexiesdecies e 5septiesdecies del D.L. n. 228/202, convertito dalla L. n.15/2022 (in G.U. 22 febbraio 2022);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.26 di data 19/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: *"Esame ed approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm."*.

Precisato che non è ancora stato approvato il Regolamento di Contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Precisato inoltre che, con Legge n.145 di data 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2018) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti ed agli impegni che si prevedono di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio "non negativo".



Comune di Borgo d'Anaunia Provincia di Trento

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2023-2024;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Viste, pertanto, le seguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 29 di data 18 marzo 2022 avente ad oggetto: *"Servizio acquedotto – approvazione tariffe anno 2022"*.
- Deliberazione della Giunta comunale n. 30 di data 18 marzo 2022 avente ad oggetto: *"Servizio fognatura – approvazione tariffe anno 2022"*.

Preso atto che il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2022 ha riconfermato anche per il 2022, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS), le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste con il Protocollo d'Intesa 2020 di data 8 novembre 2019 ed applicate anche nel 2021.

Precisato che, relativamente all'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dalla Legge Provinciale n. 14/2014 e s.m. e i., per l'anno 2022 sono state riproposte le aliquote vigenti nell'esercizio 2021, attenendosi a quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2022;

Considerato che, relativamente al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021, vengono confermate le tariffe dell'esercizio 2021;

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca *"Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali"*, e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

Richiamato il disposto dell'art. 1, commi 466 e successivi, della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016) dove prevede che per il triennio 2017/2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, è considerato il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento, precisando che al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile;

Successivamente l'art.10 comma 2 della L.P. 3/08/2018 n.15 ha stabilito che la Provincia e gli Enti Locali, ai fini dell'applicazione della L. 243/2012 sopra citata, includono fra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nel rendiconto.

Dato atto che la legge di bilancio dello Stato per l'anno 2019 (L.145 dd. 30/12/2018) ai commi 820, 821, 823 dell'art.1 ha stabilito che *le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e che tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118"*



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

Rilevato inoltre che la sopracitata legge ha stabilito che a decorrere dall'anno 2019 cessano di avere applicazioni i commi 465 e 466, dal 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n.232.

Considerato quindi che, sulla base di quanto sopra esposto, risultano aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza locale.

Considerato che ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica rimane rispettato il pareggio di bilancio 2022-2024 e, in ciascun anno, sono riscontrati gli equilibri, così come risulta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

Verificato che gli ex Comuni di Castelfondo, Fondo e Malosco con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali hanno deliberato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D.lgs. 267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato. (ex Comune di Castelfondo delibera n. 10 di data 24/06/2019, ex Comune di Malosco delibera n.13 di data 17/04/2019 ed ex Comune di Fondo delibera n.34 di data 07/08/2019).

Richiamata la delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 24 di data 13 agosto 2020 con la quale il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000, di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto – nel contempo – che l'Ente allegherà, a partire dal rendiconto 2020, una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite nell'allegato A al Decreto ministeriale del 11 novembre 2019.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 23 di data 04/03/2022, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa e lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022 -2024, al fine di presentarli al Consiglio comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva;

Verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato inviato ai consiglieri comunali con nota di data 21 marzo 2022 prot.n.3137 coerentemente alle tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della "Nota Integrativa al bilancio, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;

Dato atto che, successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)/Atto di Indirizzo, previsto ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. ad assegnare le risorse ai Responsabili dei Servizi ai quali è affidata l'attività gestionale ed operativa dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi atti.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali e la dichiarazione di voto della Consiglieria Paola Marches e del Consigliere Gianluigi Bertol di seguito riportata:

"Richiamate le dichiarazioni di voto espresse in precedenza, richiamate le osservazioni svolte durante la discussione del presente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consigliare, considerato come, nonostante sia stata più e più volte espressa da parte del gruppo di maggioranza la richiesta di collaborazione, nessun coinvolgimento del gruppo di Minoranza è stato posto in essere nella predisposizione del bilancio di previsione e tanto meno nella redazione del DUP, considerato come non si possa avvallare un programma economico comunale nel quale non si prende in alcun modo atto della situazione economica del paese che, stando alla risposta fornita dal sindaco all'interrogazione n. 3/2022, risulta, citando testualmente: "la perdita di fatturato su base annua si attesta per il settore



Comune di Borgo d'Anaunia Provincia di Trento

artigianale in una contrazione complessiva di circa 300.000,00 € mentre per il settore commerciale – turistico 3.900.000,00 €”; considerando che la sottoscritta non riesce ad ottenere da parte dell’Amministrazione atti, informazioni, risposte, che possano permettere il corretto esercizio del dovere di controllo in capo al consigliere comunale oltreché la consapevole espressione del voto, anche e soprattutto in materia economico finanziaria, i consiglieri comunali Marches e Bertol esprimono voto contrario”

Sentite altresì le dichiarazioni del consigliere Oscar Piazza a giustificazione dell’astensione riportate nel verbale della seduta consiliare;

Constatato che l’articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo dalla L.R. 16 dicembre 2019, n. 8;

Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati di data 21 marzo 2022 pervenuto agli atti in data 21 marzo 2022 sub. prot.n.3136;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

Vista la L.P. 9.12.2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)*;

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile.

Visto il Regolamento di contabilità dell’ex Comune di Fondo, che trova applicazione al Comune di Borgo d’Anaunia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.2 di data 09/02/2001.

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 6 istitutiva del nuovo Comune di Borgo d’Anaunia;

Visto lo Statuto del Comune di Fondo che trova applicazione al Comune di Borgo d’Anaunia ai sensi dell’articolo 10, comma quattro della L.R. 6/2019;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 2 (Paola Marche e Gianluigi Bertol), astenuti n. 3 (Monica Dallachiesa, Piazza Oscar e Zambotti Simone) espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Consiglieri Paola Marches e Gianluca Morandi), presenti e votanti n. 13 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di **approvare** il **Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024** in versione semplificata per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.



Comune di Borgo d'Anaunia Provincia di Trento

2. Di **approvare** il *bilancio di previsione finanziario 2022-2024*, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.
3. Di **approvare**, la *Nota Integrativa* al bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
4. Di **approvare** il "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, già accluso al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.
5. Di **dare atto** che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della Legge n.145/2018 e nel rispetto del risultato di competenza saldo di cui all'art.9 della Legge 243/2012.
6. Di **dare atto** che il Revisore dei conti si è espresso favorevolmente con il parere di data 21 marzo 2022 pervenuto in data 21 marzo 2022 agli atti sub. prot. n. 3136, così come previsto dall'art. 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.
7. Di **dare atto** che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione/Atto di Indirizzo.
8. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall'Ente, che risultano dismessi agli atti dell'Ufficio Ragioneria.
9. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021- 2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "*Amministrazione Trasparente*", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
10. Di **dare atto** che il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
11. Di **dichiarare** con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2, astenuti n. 3 ed ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo modificato con la legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di rendere operativi in tempi brevi i documenti in argomento.
12. Di **dare evidenza** che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
 - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRETINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 3 MAGGIO 2018, N. 2 MODIFICATO DA ULTIMO CON LA L.R. 16 DICEMBRE 2019, N. 8

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo dalla L.R. 16 dicembre 2019, n. 8, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Segretario comunale.

Borgo d'Anaunia, 11.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Santini -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato da ultimo dalla L.R. 16 dicembre 2019, n. 8.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Ragioneria

Borgo d'Anaunia, 11.04.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
f.to - Orietta Calliari



Comune di Borgo d'Anaunia

Provincia di Trento

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Daniele Graziadei

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Borgo d'Anaunia, lì 13/04/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Santini -

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183,4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm, il 11/04/2022.

Termine pubblicazione addì, 23/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Luca Santini